

Schema di certificazione di Servizi
di cui al Regolamento (UE) 2015/2067 e allo schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146.

Premessa

Il presente documento richiama e integra il contenuto del Regolamento per la certificazione di servizi (REG_04) e delle procedure di certificazione. In particolare, indica riferimenti normativi, tempi e risorse specifici per la certificazione in oggetto.

Certificazione rilasciata

Il presente schema si applica alle imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento, di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra.

Requisiti minimi.

Le imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra, devono essere certificate.

Per il conseguimento della certificazione devono:

- presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'art. 15 del D.P.R. 16/11/2018 n. 146;
- Presentare domanda di certificazione a Verigas srl corredata dell'attestato di iscrizione di cui al punto precedente con indicazione del fatturato specifico conseguito (in fase di certificazione iniziale deve comunicare il volume di attività presunto relativo all'attività che intenderà svolgere);
- dimostrare che:
 - l'impresa impiega personale certificato (con indicazione dei riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale), in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto* e con la categoria delle persone fisiche impiegate congruente con la certificazione dell'impresa;
 - l'impresa è in grado di dimostrare che il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

**Per volume di attività conseguito o presunto si intende il fatturato specifico relativo alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse e di apparecchiature di protezione antincendio. Ogni 200.000 € di fatturato specifico ci si deve aspettare che l'impresa impieghi una persona certificata. Nella determinazione del fatturato non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali.*

L'attrezzatura minima che si attende sia in possesso dell'azienda è suddivisa in base al tipo di servizio che viene erogato al cliente:

- **Installazione:**
 - Pompa a vuoto (doppio stadio);
 - Impianto di saldobrasatura (bombole e cannello);
 - Kit pressatura azoto o altro gas inerte;
 - Cartellatrice;
 - Gruppo manometrico (specificare per tipo di gas);
 - Cercafughe (Reg. CE 1516/2007);
 - Bilancia (precisione +/- 10g);
 - Termometro;
 - Pinza amperometrica.

- **Manutenzione e recupero:**
 - Recuperatore;
 - Pompa a vuoto (doppio stadio);
 - Bombola da recupero a doppia via;
 - Impianto di saldobrasatura (bombole e cannello);
 - Kit pressatura azoto o altro gas inerte;
 - Cartellatrice;
 - Gruppo manometrico (specificare per tipo di gas);
 - Cercafughe (Reg. CE 1516/2007);
 - Bilancia (precisione +/- 10 g);
 - Multimetro/pinza Amperometrica;
 - Termometro a due sonde (+/- 0,5° C)

Iter di certificazione

Domanda di certificazione

Verigas fornisce a chiunque ne faccia richiesta i documenti necessari per la domanda di certificazione in base al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 .

Alle Organizzazioni richiedenti Verigas fornisce:

- Domanda di certificazione di servizi Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 (ALL_20)
- Regolamento per la certificazione servizi (REG_04)
- Presente schema di certificazione delle Organizzazioni di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
- Tariffario (ALL_02)

L'iter di certificazione prevede per la sua attivazione che siano presenti:

- La domanda di certificazione debitamente compilata;
- Elenco persone certificate;
- Elenco delle apparecchiature e strumentazioni;
- Evidenza dell'iscrizione al registro Fgas dell'azienda;
- Procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare;
- Procedure per la gestione di reclami e ricorsi.

Sulla base dei dati della domanda viene fatta una valutazione preliminare sull'adeguatezza del numero di dipendenti che risulta dalla media procapite del fatturato degli ultimi tre anni (ove applicabile) con la media di settore.

Attualmente ci si deve aspettare che l'impresa abbia una persona certificata ogni 200.000 Euro di fatturato relativo all'attività, riferita a quelle del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067.

Nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali.

In caso il fatturato dichiarato nella domanda si discosti dal valore indicato verranno chieste giustificazioni.

Tipo, modalità di svolgimento e frequenza delle verifiche

La modalità di svolgimento delle verifiche viene effettuata in base alla domanda effettuata e se la ditta richiede una certificazione come "impresa" o come "impresa individuale".

Impresa

Le verifiche sono di tipo documentale e ispettivo:

VERIFICA DI CERTIFICAZIONE

La verifica di certificazione per l'"Impresa" consiste in:

- Un esame documentale preliminare alla verifica in campo
- Una verifica in campo (di almeno 2 ore effettive, esclusi i tempi di trasferimento, presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, relativamente ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione)
- Delibera del certificato (in seguito al possesso di tutta la documentazione necessaria atta a dimostrare la conformità ai requisiti richiesti per la certificazione).

Nella verifica documentale e durante la verifica in campo, Verigas controllerà i seguenti aspetti:

- riferimenti relativi all'iscrizione, come impresa, nel Registro telematico nazionale;
- elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume di attività presunto;
- disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. Verigas effettuerà un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che la stessa impresa intende svolgere;
- procedure e/o istruzioni operative utilizzare per operare;
- modalità di gestione dei reclami e ricorsi.

VERIFICHE DI SORVEGLIANZA

Le verifiche di sorveglianza saranno svolte a livello documentale, successivamente all'invio da parte dell'impresa della seguente documentazione, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale:

- dichiarazione relativa al fatturato specifico dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza relativo alle attività coperte da certificazione;
- il documento emesso dalla "Banca Dati" (di cui all'art. 16 del D.P.R. 16/11/2018 n. 146) nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza;
- l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale;

- la conferma della disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature, la garanzia del mantenimento della catena metrologica.
- I riferimenti, eventualmente aggiornati, delle procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare;
- Una dichiarazione nella quale si certifica di non aver subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

Le verifiche documentali verranno effettuate a 11, 23, 35 e 47 mesi dalla visita di certificazione.

Per eventuali approfondimenti/gestione segnalazioni, Verigas potrà comunque richiedere all'impresa di sostituire uno degli esami documentali con una verifica presso la sede e/o il luogo di intervento.

VERIFICA DI RINNOVO

- Esame documentale
- Verifica in campo a 60 mesi dalla visita di certificazione

La presentazione della domanda di rinnovo deve avvenire almeno 60 giorni prima della scadenza del certificato.

Verigas esamina e valuta, anche campionando la documentazione relativa agli interventi svolti, almeno i seguenti elementi:

- fatturato specifico dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza relativo alle attività coperte da certificazione;
- il documento emesso dalla Banca Dati nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza.
- L'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito nell'anno precedente.
- La conferma della continua disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature la garanzia del mantenimento della catena metrologica;
- Le procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzare per operare;
- Una dichiarazione nella quale l'impresa certificata dichiara di non aver subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi

La verifica di rinnovo per l'"Impresa" consiste in:

- Un esame documentale preliminare alla verifica in campo
- Una verifica in campo (di almeno 2 ore effettive, esclusi i tempi di trasferimento, presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, relativamente ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione)

Impresa individuale

Nei casi in cui il titolare dell'impresa coincide con la persona certificata, può essere richiesta la certificazione come "impresa individuale", che potrà essere rilasciata, mantenuta e rinnovata, secondo un iter agevolato che prevede il solo esame documentale, a condizione che:

- l'impresa:
 - si iscritta al Registro Imprese come impresa individuale;
 - sia iscritta come impresa al Registro telematico nazionale;

- abbia un fatturato specifico inferiore a 200.000 €
- il titolare:
 - sia iscritto come persona al Registro telematico nazionale;
 - sia certificato per le attività nelle quali l'Impresa individuale" intende operare;
 - in fase di sorveglianza e rinnovo, dichiararsi di essere l'unica persona certificata che l'impresa impegna per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione;
 - disponga di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività per cui è stata rilasciata la certificazione come persona, garantendo il mantenimento della catena metrologica;
 - dimostri di avere a disposizione procedure e/o istruzioni operative aggiornate utilizzate per operare;
 - dimostri di saper gestire gli eventuali reclami e ricorsi;
 - in caso di sorveglianza e rinnovo, trasmetta a Verigas il documento emesso dalla Banca Dati nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. Nel caso in cui l'impresa individuale certificata non abbia effettuato interventi nella precedente sorveglianza, inerenti il campo di applicazione del certificato, Verigas manterrà comunque il certificato a condizione che nella successiva sorveglianza l'impresa individuale effettui almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato.

VERIFICA DI CERTIFICAZIONE

- Esame documentale
- Riesame della verifica (possesso di tutta la documentazione necessaria atta a dimostrare la conformità ai requisiti richiesti per la certificazione, ivi compresi l'ultimo rapporto di certificazione o rinnovo con i successivi rapporti di sorveglianza e sottoporre la pratica alla decisione del personale del riesame preposto al rilascio della certificazione).

VERIFICHE DI SORVEGLIANZA

Le verifiche di sorveglianza saranno svolte a livello documentale, successivamente all'invio da parte dell'impresa della documentazione prevista anche per la sorveglianza di "Impresa", almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

VERIFICA DI RINNOVO

La verifica di rinnovo avviene solo a livello documentale con le stesse scadenze del rinnovo previsto per le "Imprese".

Certificazione

Conseguentemente al riesame da parte del RT di schema, tutta la documentazione viene valutata dall'Organismo Deliberante al fine del rilascio del Certificato.

Il certificato viene rilasciato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e contiene i seguenti dati:

- Nome del CAB
- Ragione sociale dell'impresa e della sede legale dell'impresa;
- Numero di certificato;
- La dicitura "impresa" o "impresa individuale";
- Il seguente scopo: "installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse con dimensione massima del carico senza limiti in kg".

- Le norme di certificazioni applicabili

Caratteristiche del personale ispettivo

Il personale ispettivo deve avere:

- a) conoscenza della legislazione europea e di quella nazionale inerente la regolamentazione dei processi di controllo delle perdite, recupero, installazione e manutenzione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, e di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- b) conoscenze dei processi inerenti il settore impiantistico;
- c) nozioni della conduzione di verifiche di controllo con formalizzazione degli esiti

Per quanto riguarda le nozioni nella conduzione di verifiche, se non vi sono evidenze di esperienze equiparabili, il candidato ispettore viene formato con interventi ad hoc, anche a distanza.

Sorveglianza

L'esame di tipo documentale viene svolto sulla base del questionario (MOD_62) fornito da Verigas (Regolamento di esecuzione (UE)2015/2067), che l'Impresa deve restituire compilato almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della certificazione e cui vanno allegati i documenti richiesti.

La sorveglianza documentale prende in considerazione i seguenti aspetti:

- nuovo personale e relative certificazioni;
- fatturato dell'anno precedente per la sola manodopera;
- nuove attrezzature e relative schede tecniche;
- reclami e NC e azioni conseguenti;
- documento emesso dalla Banca Dati nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza.

I certificati del personale vengono riscontrati con il Registro di cui al D.P.R. n. 146/2018.

Dall'esame della documentazione e del trattamento di reclami e non conformità, potranno sorgere esigenze di verifiche ulteriori, anche in campo, in tal caso prima di procedere, Verigas proporrà il preventivo per tali attività. L'accettazione del preventivo e delle attività richieste è necessaria per il mantenimento della certificazione. In caso le attività di verifica sfiorino i tempi previsti per confermare il mantenimento sul Registro nazionale telematico, tale conferma verrà registrata da Verigas entro i termini. Eventuali provvedimenti successivi verranno adottati e registrati come da normativa in vigore.

Dopo ciascuna verifica, entro 10 giorni, Verigas deve aggiornare per via telematica il Registro di cui al D.P.R. n. 146/2018.

Pianificazione pluriennale

Dall'acquisizione della domanda, la pianificazione delle verifiche sui cinque anni prevede:

- una verifica di certificazione comprendente esame documentale e verifica in campo
- sorveglianze periodiche documentali a distanza di 12, 24, 36 e 48 mesi dalla verifica di certificazione

Decisione per la certificazione e comunicazioni alle autorità pubbliche

Secondo le relative procedure generiche con le integrazioni che seguono.

Il componente esperto del Personale del Riesame ha diritto di veto.

Entro 10 giorni dall'emissione del certificato, dalla verifica di mantenimento, dalla decisione di sospensione o di revoca Verigas inserisce per via telematica nel Registro di cui a DPR n. 146/2018 le informazioni richieste circa l'azienda e il personale certificato da essa impiegato, gli stessi dati potranno essere pubblicati sul sito di Accredia, organismo di accreditamento, in quanto interconnesso con il registro di cui sopra.

Annualmente Verigas invia al ministero dell'Ambiente e ad Accredia in copia una relazione sulle attività svolte.

Trasferimento

Il trasferimento di un certificato rilascio ad un'impresa, può essere perfezionato a condizione che sia in stato di validità (che siano state svolte con esito positivo le verifiche di sorveglianza annuali). Non è possibile effettuare trasferimenti nel caso di certificati sospesi o revocati.

Al fine del trasferimento VERIGAS deve essere in possesso della seguente documentazione:

- stato di validità del certificato constatato attraverso il Registro telematico nazionale;
- dichiarazione del CAB cedente circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti dell'impresa
- dichiarazione resa dall'impresa, in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione

A seguito di esito positivo della verifica della completezza e congruità della documentazione di cui sopra, il VERIGAS emetterà un certificato, riportando la "data di emissione corrente" con invariata la data di rilascio e di scadenza dandone comunicazione al CAB cedente.

Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n.517/2014 del Parlamento Europeo e del consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- Regolamento (CE) N. 1494/2007 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2007 che stabilisce la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
- Regolamento (CE) N. 1497/2007 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2007 che stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
- Regolamento (CE) N. 1516/2007 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2007 che stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
- D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146.
- Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067

e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n.146;

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi
- IAF GD5:2006 Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 65:2006
- ISO/IEC 17000:2004 Valutazione della conformità – Vocabolario e principi generali
- Regolamento Verigas per la certificazione dei servizi nella revisione in vigore alla data del presente schema.